

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6268 del 12/11/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BELVEDERE 3, RICHIESTA DALLA TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. PER ATTIVITÀ DI IMPRESA AGRICOLA CON AGRITURISMO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6548 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BELVEDERE 3, RICHIESTA DALLA TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. PER ATTIVITÀ DI IMPRESA AGRICOLA CON AGRITURISMO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valmarecchia in data 05/05/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/104963 del 07/06/2024 – pratica Sinadoc 21972/2024 - dal legale rappresentante/procuratore della TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F./P.IVA 03595620406), con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Belvedere, 30, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto in cui si svolge attività di azienda agricola con agriturismo ubicata in Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Belvedere, 3 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (subirrigazione), art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune dell’Unione Comuni Valmarecchia trasmetteva ad ARPAE SAC la domanda di AUA con nota PG/2024/104963 del 07/06/2024 (Prot. SUAP 11286);
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 con Prot. PG/2024/108119 del 12/06/2024;
- con nota PG/2024/122400 del 03/07/2024 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota PG/2024/147648 del 12/08/2024 la società chiedeva proroga poi concessa con nota PG/2024/155199 del 28/08/2024;
- con nota acquisita con PG/2024/172559 del 25/09/2024 la società trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni;
- con nota PG/2024/182272 del 09/10/2024 ARPAE SAC comunicava l’incompletezza delle integrazioni trasmesse e si chiedeva di integrare quanto già inviato (in relazione all’attività di scuderia cavalli, stoccaggio e spandimento effluenti);
- con nota acquisita con PG/2024/195250 del 29/10/2024 la società trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni a completamento del precedente invio successivamente trasmesse per

opportuna conoscenza agli enti coinvolti nel procedimento con nota PG/2024/197294 del 31/10/2024;

- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura, espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, con nota Prot. n. PG/2024/180545 del 07/10/2024;
2. titolo abilitativo del Comune di Santarcangelo di Romagna, Prot. n. 32880/2024 del 09/10/2024 pervenuta ad Arpae nella stessa data con PG/2024/182034, che condivide e fa proprio il sopracitato parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, in merito allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura pervenuta ad Arpae SAC di Prot. n. PG/2024/180545 del 07/10/2024;
3. con stessa nota prec. Prot. n. PG/2024/1820234 del 09/10/2024, il Comune di Santarcangelo di Romagna, ha espresso parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva per quanto attiene alla comunicazione di impatto acustico;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S., relativa all'impianto in cui si svolge attività di azienda agricola con agriturismo in Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Belvedere, 3;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F./P.IVA 03595620406) con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Belvedere, 30 nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per impianto in cui si svolge attività di azienda agricola con agriturismo in Comune di Santarcangelo di Romagna - Via Belvedere, 3, che comprende i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue domestiche fuori fognatura** (*parere del Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST prot. n. PG/2024/180545 del 07/10/2024*);
- Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995; nel caso in cui si utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- in relazione allo spandimento di effluenti di allevamento, la Società, sulla base di quanto dichiarato, in relazione al quantitativo di azoto prodotto dall'allevamento di cavalli/scuderia non è soggetta alla Comunicazione di spandimento sul portale degli effluenti regionali; è tuttavia soggetta al rispetto del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024; la Società deve realizzare lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

proposto con nota di integrazioni prot. PG/2024/195250 del 29/10/2024 per almeno 34 m³;

- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- 5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- 6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valmarecchia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Rimini e al Servizio Territoriale di Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 9. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

Sinadoc n.21972/2024
(riferimento nell'eventuale riscontro)

Arpae Servizio Autorizzazioni
e Concessioni "S.A.C." Area Est
Sez. di Rimini
inviata per posta interna

Comune di Santarcangelo
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Oggetto: AUA – TENUTA LA BOSCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. – Via Belvedere n. 3.
Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Attività di impresa agricola con agriturismo.
Parere tecnico per lo scarico di acque reflue domestiche nel suolo.

Vista la richiesta pervenutaci in data 07/06/2024 registrate con ns. PG/2024/108119 e le integrazioni pervenute in data 25/09/2024 registrate con ns. prot. PG/2024/172559, esaminata la documentazione si ha la seguente situazione progettuale.

Il proponente prevede la costruzione di un fabbricato abitativo, previa demolizione dell'esistente e la realizzazione di altri edifici. Nel dettaglio:

- un fabbricato residenziale con attività di agriturismo (edificio A riferimento al progetto);
- una piscina;
- un locale di servizio alla piscina con un bagno di servizio (edificio B);
- un ricovero attrezzi (edificio C);
- un ufficio e magazzino con un bagno di servizio (edificio D);
- una scuderia con un bagno di servizio (edificio E);
- un fienile (edificio F).

Lo scarico, indicato come S1 nella planimetria progettuale, raccoglie e depura i reflui provenienti dagli edifici A e B; complessivamente vengono stimati 16 abitanti equivalenti.

L'impianto è così progettato:

- Un degrassatore, collegato agli scarichi della cucina dell'edificio A, con un volume utile di 850L.
- Una vasca settica Imhoff dimensionata per 3 a.e. con volume utile totale pari a 850L (volume di digestione + volume di sedimentazione) per i reflui provenienti dall'edificio B. Una vasca settica di tipo Imhoff dimensionata per 14 a.e. con volume utile totale di 4000L (volume di digestione + volume di sedimentazione) per i reflui provenienti dall'edificio A (previo passaggio nel degrassatore).
- Un pozzetto di cacciata e impianto di subirrigazione, di lunghezza complessiva di 112m realizzato su due rami uguali posti ad una distanza di 4 m l'uno dall'altro, per i reflui provenienti dalle Imhoff. Da indagine geologica il coefficiente di dispersione K è compreso tra $10^{-5}10^{-7}$ m/s con uno sviluppo

di 5 m/a.e.. Il proponente, sulla base della presenza di terreno compatto al di sotto dello strato superficiale, propone 8 m/ a.e..

Lo scarico, indicato come S2 nella planimetria progettuale, raccoglie e depura i reflui provenienti dagli edifici D e E (due bagni di servizio); complessivamente vengono stimati 4 abitanti equivalenti. L'impianto è così progettato:

- Una vasca settica Imhoff dimensionata per 6 a.e. con volume utile totale pari a 1500L (volume di digestione + volume di sedimentazione) per i reflui provenienti dagli edifici D e E.
- un pozzetto di cacciata e impianto di subirrigazione di lunghezza pari a 32m, dove confluiscono i reflui provenienti dagli edifici D e E. Da indagine geologica il coefficiente di dispersione K è compreso tra 10^{-5} - 10^{-7} m/s con uno sviluppo di 5 m/a.e.. Il proponente, sulla base della presenza di terreno compatto al di sotto dello strato superficiale, propone 8 m/ a.e..

Il progetto presenta inoltre:

- la realizzazione di una piscina ad esclusivo servizio degli ospiti dell'agriturismo. Il proponente dichiara che i reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri verranno stoccati in una cisterna e periodicamente prelevati e smaltiti da azienda autorizzata allo smaltimento dei reflui.
- Lo svuotamento della piscina, con cadenza annuale, avverrà con l'ausilio di ditta autorizzata.
- Il troppo pieno della piscina, previa filtrazione, sarà immesso nuovamente in piscina.

All'interno della proprietà sono previsti gli stoccaggi degli effluenti di allevamento (vasca e platea dedicate).

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpa, considerato la natura discontinua dell'attività di impresa agricola con agriturismo, l'attività di ristorazione è limitata ai soli ospiti dell'agriturismo, e data l'assenza di un corpo idrico superficiale idoneo come verificato nell'ambito della visita ispettiva, esprime parere

POSITIVO ALLO SCARICO NEL SUOLO.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si impartiscono le seguenti prescrizioni:

- L'attività di ristorazione è consentita solo per ospiti dell'agriturismo. L'apertura al pubblico dell'attività di ristorazione comporterà la revisione di questo parere tecnico allo scarico.
- Le acque della piscina (svuotamento con cadenza annuale) e le acque di controlavaggio dei filtri (stoccati in cisterna) dovranno essere conferite a ditta specializzata e smaltite come rifiuto; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.
- Le vasche settiche di tipo Imhoff dovranno conformarsi ai parametri tecnici previsti nella DGR 1053/2003 rispettando le volumetrie previste per il reparto di sedimentazione e digestione.
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuata la pulizia del degrassatore e delle vasche settiche di tipo Imhoff.
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra dovranno essere eseguite da ditta specializzata ed autorizzata e dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni a disposizione degli Organi di Vigilanza.
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza in modo da evitare intasamenti e ristagni superficiali.
- La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la

- penetrazione delle acque meteoriche sfavorendo il processo di depurazione/assorbimento dei reflui.
- L'area dove insiste la condotta disperdente deve essere interdotta al passaggio di veicoli.
 - Il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non ci siano fenomeni di impaludamento superficiale e che non si verifichi un innalzamento della falda.
 - E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - Ogni modifica strutturale e di processo comporterà il riesame di questo parere tecnico.

Distinti Saluti.

Responsabile del Servizio Territoriale Rimini Dott.
Michele Epifani

Il Tecnico:

Dott.ssa Luciana Merlo

(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sezione provinciale di Rimini - Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D | CAP 47923 | tel. 0541-319202 | PEC aoorn@cert.arpa.emr.it e-mail urprn@arpa.emr.it

Pagina 1 di 1

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.